



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

**N. 3/XIV/A**

**SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE**

Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione  
autonoma della Sardegna in materia di finanza regionale

Approvato dalla Prima Commissione  
il 5 aprile 2011

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

PITTALIS, Presidente - AGUS, Vice presidente - STERI, Segretario e relatore - GRECO, Segretario - CAMPUS - COSSA - CUCCUREDDU - PITEA - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SECHI - SORU - TOCCO

pervenuta il 6 aprile 2011

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 5 aprile 2011, ha licenziato il testo, con l'astensione delle opposizioni, stabilendo di suggerire al Consiglio di esprimere un parere complessivamente favorevole, accompagnato dalle osservazioni che seguono.

La discussione in Commissione ha tenuto conto del dibattito sviluppatosi, sia in Assemblea sia in Commissione Terza, nel corso dell'intero 2010 e si è articolata essenzialmente intorno al parere della Commissione Terza (ex articolo 45, comma 7, del Regolamento interno) ed ad una breve audizione della rappresentanza di parte regionale nella Commissione paritetica.

La Commissione, pur riconoscendo che il tema delle finanze regionali investe un più ampio spettro di questioni, ha ritenuto in questa fase di dover limitare l'attenzione alla applicazione del nuovo articolo 8 dello Statuto, privilegiando il prosieguo dell'iter delle norme di attuazione, in modo da dare alla Regione tutti gli strumenti per concludere l'interlocuzione col Governo ed accedere quanto prima alle risorse che le competono.

Ha però condiviso le osservazioni espresse nel parere della Terza Commissione. In particolare ha rilevato che:

- sulle aliquote delle accise dei prodotti lavorati in Sardegna, andrebbe ripresa la proposta originaria della Giunta, assai più garantista e più precisa, che prevedeva la spettanza alla Regione anche delle "quote delle accise, relative ai prodotti fabbricati in Sardegna e trasportati in altre Regioni in regime di sospensione di imposta" facendo leva sull'applicazione del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto speciale;
- sui meccanismi di calcolo del gettito dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) (di cui all'articolo 4 dello schema di norme di attuazione) dovrebbe essere ripresa la proposta iniziale della Regione che si articolava sul calcolo in base all'incidenza percentuale del totale del gettito su base nazionale rapportata al prodotto interno regionale, e sulla devoluzione nel corso dell'esercizio.

Diversamente in tema di introiti derivanti dalle concessioni demaniali, la Prima Commissione, pur considerando preferibile un'esplicita menzione, ritiene che la spettanza alla Regione di tutti gli introiti delle concessioni demaniali sia già implicita nella formulazione dell'articolo 8, lettera m) dello Statuto speciale sardo e non possa essere messa in discussione anche facendo perno sul dettato dell'articolo 12, comma 3, dello schema in esame.

In conclusione la Prima Commissione si augura che a seguito di un parere ampiamente condiviso da tutte le componenti del Consiglio regionale sia possibile rafforzare l'interlocuzione della

Regione col Governo e giungere ad una formale disciplina che consenta una applicazione rispettosa del dettato dell'articolo 8 e delle prerogative regionali in materia di entrate, così come la Regione si è fatta carico degli oneri ad essa attribuiti per effetto dell'accordo recepito dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007, già operante per questi altri aspetti.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione permanente, nella seduta n. 14/99 del 5 aprile 2011, in riferimento allo schema di norme d'attuazione di cui all'oggetto, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La Terza Commissione ricorda che, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 34 del 14 ottobre 2010, il Consiglio regionale, riguardo il comma secondo dell'articolo 8 dello Statuto concernente "le entrate relative a fattispecie tributarie maturate in ambito regionale che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori dalla Regione", impegnava la Giunta perché fossero ricomprese anche le aliquote delle accise di tutti i prodotti lavorati nella territorio regionale della Sardegna e venduti nel resto del territorio nazionale e quelle eventualmente rivenienti all'erario italiano per gli stessi prodotti venduti all'estero.

Nella seduta della Commissione bilancio n. 24/71 del 16 novembre 2010, i rappresentanti regionali della Commissione paritetica Stato-Regione producevano uno schema di decreto legislativo di norme d'attuazione il cui articolo 10 (Disposizioni in materia di altre accise), nella versione elaborata dalla Regione, contemplava espressamente, al comma 2, la spettanza alla medesima anche delle "quote delle accise, relative ai prodotti fabbricati in Sardegna e trasportati in altre Regioni in regime di sospensione di imposta", da quantificare al netto delle somme spettanti ad altri enti alla data del 31 dicembre 2006, determinate dall'Agenzia delle Dogane in base ai gettiti rilevati nell'esercizio precedente a quello di riferimento e devolute alla Regione dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La Terza Commissione rileva che la versione definitiva approvata dalla Commissione paritetica in data 8 marzo 2011 disattende la proposta regionale. Analogamente l'attuale articolo 4, relativo ai meccanismi di calcolo del gettito dell'imposta sul reddito delle società (IRES), parrebbe disattendere la proposta più vantaggiosa esplicitata dalla Regione nell'ex articolo 5.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 8, lettera m), si invita infine codesta Commissione a valutare l'opportunità di richiamare espressamente nelle norme d'attuazione il riconoscimento a favore della Regione di tutti gli introiti spettanti a valere sulle concessioni demaniali.

Relazione su schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 8 Statuto  
approvato dalla Commissione Paritetica Stato-Regione nella seduta del 8 marzo 2011

Nel mese di gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo regime delle entrate della Sardegna, come definito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 al comma 838 dell'art. 1, che ha modificato l'art. 8 dello Statuto regionale.

Gli organi di governo nazionale e regionale avevano concordemente rilevato che detta nuova formulazione dell'articolo 8 dello Statuto, introdotta dal comma 834 dell'articolo 1 della legge 296/2006, era immediatamente precettiva, consentendo la corretta definizione dell'ammontare delle entrate spettanti alla Regione e l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi fino all'entrata in vigore di specifiche norme di attuazione, per i casi in cui il testo statutario necessitasse di ulteriori e specifici criteri di calcolo delle quote di alcuni tributi, il cui gettito deve essere devoluto dallo Stato alla Regione, atti a consentire allo Stato le opportune disposizioni di bilancio e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di devoluzione.

Per la definizione dei criteri oggettivi di calcolo, la Giunta regionale ha intrapreso la strada delle norme di attuazione dello Statuto alla cui definizione provvede la Commissione paritetica, ricostituita, per quanto concerne i membri di indicazione regionale, con la deliberazione 29/20 del 25 giugno 2009 e con ordine del giorno n. 15 del 16 ottobre 2009 del Consiglio Regionale.

Pare utile sottolineare che le norme di attuazione sono disposizioni destinate a porre in essere le condizioni necessarie a garantire la piena operatività degli statuti, i quali (talvolta e in talune parti) senza di esse non potrebbero esplicare la propria efficacia in modo diretto e immediato, perché incompleti in rapporto ad alcuni elementi che lo condizionano.

Esse consentono di definire, ad un livello sostanzialmente pattizio (con riguardo al ruolo e alle modalità di lavoro della commissione paritetica), le regole fondamentali di raccordo fra l'ordinamento dello Stato e quello della Regione; hanno funzione strumentale rispetto allo Statuto e attuano, dettagliano e talvolta integrano la relativa disciplina di principio.

Pur non potendo essere in contrasto con la Costituzione, con lo Statuto o con il fondamentale principio dell'autonomia (*Contra Statutum*), possono contenere, oltre che disposizioni *Secundum Statutum*, anche disposizioni *Praeter Statutum* cioè disposizioni integrative.

In questo spirito, la Commissione paritetica ha avviato i propri lavori alla fine del mese di settembre 2010 incaricando fin da subito un tavolo tecnico composto da funzionari ministeriali e da funzionari regionali per la messa a punto dei criteri di calcolo.

In sede di approfondimento tecnico-giuridico, il tavolo tecnico ha elaborato un testo sulle parti condivise, rimandando alla Commissione Paritetica il completamento del lavoro, tenuto conto degli indirizzi espressi in sede politica.

A seguito dell'approvazione dell'Ordine del giorno n. 42 del 22 dicembre 2010, con deliberazioni n. 47/53 del 30 dicembre 2010 e n. 7/2 del 10 febbraio 2011, la Giunta regionale ha approvato un Atto di indirizzo politico-amministrativo, con il quale ha confermato ai propri componenti della Commissione paritetica il mandato ad agire, in raccordo costante con Giunta e Consiglio, per la completa e corretta attuazione del novellato articolo 8 dello Statuto speciale, pervenendo al formale riconoscimento ed al conseguente trasferimento delle partecipazioni alle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna, nonché la nuova stesura della bozza di norme di attuazione dell'art. 8. Sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale, i rappresentanti della Regione in Commissione paritetica hanno presentato un testo "asciutto", discusso nella seduta del 8 marzo 2011, al cui termine la Commissione

Paritetica ha approvato la proposta di decreto legislativo che segue.

Nel suo complesso il testo dello schema di decreto legislativo contiene un ampio dettaglio normativo dei diversi tributi, per cui, le considerazioni devono essere effettuate caso per caso, dopo aver ricordato che l'articolo 1 individua in via generale il riferimento normativo esatto dello Statuto speciale e che sistematicamente le somme da devolvere alla Regione sono versate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, quali risultano dall'elaborazione degli ultimi dati disponibili, mentre al conguaglio si procederà allorché si renderanno disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

#### **1) Art. 2: tasse automobilistiche**

L'art. 2 si occupa del criterio di compartecipazione relativo alle tasse automobilistiche.

#### **2) Artt. 3, 4, 6: imposte sul reddito**

La norma statutaria all'art. 8, comma 1, lett. a), è attuata dagli artt. 3, 4 e 6 dello schema del decreto legislativo.

L'art. 3 regola l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone la spettanza alla Regione: della quota di imposta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti aventi domicilio fiscale in Sardegna; della quota relativa ai redditi soggetti a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione; delle somme riscosse a seguito di attività di accertamento e di controllo effettuate nei confronti di contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

L'art. 4 contiene la disciplina in merito all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tale imposta è quantificata: per le imposte mono - impianto operanti nella Regione in base al gettito prodotto; per le imprese multi - impianto in relazione alla distribuzione percentuale della base imponibile IRAP relativa alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione.

L'art. 6 dispone in ordine alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale, stabilendo che sono quantificate in base ai versamenti effettuati dagli sportelli delle poste, dagli istituti di credito o da ogni altra società operante in Sardegna. Per la determinazione delle imposte dovute, ogni istituto di credito o società operante deve far riferimento all'importo delle imposte sostitutive e delle ritenute corrisposte nel territorio regionale.

#### **3) Art. 5: IVA**

Il criterio di compartecipazione definito dall'art. 5 è il medesimo della lettera b), art.8 dello Statuto (sulla base dell'incidenza sul gettito nazionale IVA complessivo della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna, come risultante dalla media dei dati rilevati dall'ISTAT).

#### **4) Artt. 8, 9, 10: accise**

L'art. 8 dello schema di decreto in oggetto, in relazione alle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 8 Statuto, lett. b), stabilisce che i soggetti passivi d'imposta devono versare la somma di spettanza alla Regione (i 9/10) direttamente alla Regione.

L'art. 9 contempla le accise sul consumo dei tabacchi (art. 8 Statuto, lett. e), sancendo che il depositario autorizzato che effettua le immissioni al consumo nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento delle somme a favore della Regione medesima,

applicando l'aliquota prevista.

L'art. 10 dispone in merito all'attuazione dell'art 8 Statuto, lett. d), ammettendo che tali quote sono quantificate dall'Agenzia delle Dogane, applicando agli introiti accertati l'aliquota prevista.

**5) Art. 7: imposta assicurazioni diverse dalle RC auto e imposta sulle riserve matematiche**

L'art. 7 si occupa del criterio di compartecipazione relativo alle imposte sulle assicurazioni (diverse dalla RC auto) e all'imposta sulle riserve matematiche.

**6) Art. 11: Disposizioni in materia di tasse e imposte sugli affari**

L'art. 11 stabilisce che gli Agenti della riscossione, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del Territorio liquidano tutte le somme riscosse per imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sul bollo, le tasse di concessione governative e la tassa ipotecaria e provvedono al riversamento alla Regione entro i limiti stabiliti dallo Stato.

**7) Artt. 12, 13, 14 e 15: Disposizioni generali, in materia di altre entrate e attuazione del principio di leale collaborazione**

Il comma 1 dell'art. 12 istituisce una specifica disciplina dei proventi derivanti da giochi e scommesse, oggetto di ampio approfondimento tecnico ed in sede di Commissione sulla quantificazione del loro gettito spettante alla Regione.

I successivi commi da 2 a 4 dettano le disposizioni generali di attuazione del principio sancito dal comma 2 dell'art. 8 dello Statuto, che ha stabilito la spettanza regionale sulle entrate tributarie maturate nell'ambito della Regione, ma riscosse fuori dal suo territorio, la cui compartecipazione regionale dovrà essere quantificata d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Assessorato regionale competente in materia di entrate, sulla base dei dati forniti dalle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria Statale.

A tal fine l'art. 13 stabilisce che, in base al principio di leale collaborazione, i competenti uffici ministeriali provvederanno a fornire periodicamente a quelli regionali i necessari flussi informativi. Mentre il successivo art. 14 prevede l'evoluzione dinamica della compartecipazione ad eventuali nuovi tributi, chiarendo i requisiti che le riserve erariali devono possedere per essere legittimamente applicate in Sardegna.

L'art. 15, infine, fissa i termini di entrata in vigore e di validità delle disposizioni emanate.

## **Schema di decreto legislativo**

### **Norme di attuazione dell'art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del \_\_\_\_\_;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

**E m a n a**

Il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1**

##### **Disposizione generale**

- 1 Nelle disposizioni che seguono per "Statuto" senza altra indicazione si intende lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna quale risulta dal testo approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Attribuzioni in materia di tasse automobilistiche**

- 1 Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono quantificate dall'Agenzia delle Entrate in base alle comunicazioni relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 5, comma 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
- 2 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

## **Art. 3**

### **Gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**

- 1 La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, fa riferimento:
  - a) all'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
  - b) all'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
  - c) alle somme rimosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
- 2 Le quote regionali derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) sono quantificate in base alle elaborazioni del Dipartimento delle Finanze. Le quote regionali derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono quantificate in base ai dati elaborati dal Dipartimento delle Finanze di concerto con l'Agenzia delle Entrate.
- 3 L'importo da erogare ogni anno alla regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

## **Art. 4**

### **Gettito dell'imposta sul reddito delle società**

- 1 La quota relativa all'imposta sul reddito delle società, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è quantificata dal Dipartimento delle Finanze al netto dei rimborsi e delle compensazioni dal Dipartimento delle Finanze in relazione:



- al gettito prodotto dalle imprese mono-impianto operanti nel territorio regionale;
  - alla distribuzione percentuale della base imponibile IRAP per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione dalle stesse realizzata nel territorio della Regione.
- 2 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

#### **Art. 5**

##### **Quota IVA spettante alla Regione**

- 1 La compartecipazione regionale all'IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f) dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi e delle compensazioni e della quota IVA spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, così come risultante dalla media dei dati rilevati dall'ISTAT negli ultimi tre anni disponibili.
- 2 La quota spettante alla Regione è quantificata dal Dipartimento delle Finanze.
- 3 L'importo da erogare ogni anno alla regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale**

- 1 Le quote spettanti alla Regione sono quantificate dal Dipartimento delle Finanze in base ai versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale effettuati dagli sportelli dell'amministrazione postale, dalle aziende e dagli istituti di credito e da ogni altra società finanziaria operante in Sardegna.
- 2 Per la determinazione delle somme dovute alla Regione, gli sportelli dell'amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito e ogni altra società finanziaria operanti nel territorio regionale contabilizzano per ciascun anno l'importo delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nel territorio regionale.
- 3 Gli sportelli dell'amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito e ogni altra società finanziaria operanti in Sardegna comunicano annualmente all'Amministrazione regionale l'importo delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nel territorio regionale.
- 4 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorquando si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

## **Art. 7**

### **Imposta sulle assicurazioni diverse dalle RC auto e Imposta sulle riserve matematiche**

- 1 Le quote di spettanza regionale sono quantificate dal Dipartimento delle Finanze applicando al gettito nazionale dell'imposta sulle assicurazioni diverse dalle RC auto e dell'imposta sulle riserve matematiche, l'incidenza percentuale dei premi contabilizzati nei rami danni e vita sul territorio regionale, rispetto agli stessi premi contabilizzati nel territorio nazionale rilevati dall'ISVAP.
- 2 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorché si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento.

## **Art. 8**

### **Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale e l'energia elettrica**

- 1 L'Agenzia delle Dogane, trasmette all'Amministrazione regionale, per gli ambiti territoriali di pertinenza, gli elenchi delle somme dovute alla Regione per l'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica.
- 2 I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a versare i nove decimi di spettanza regionale direttamente in Tesoreria regionale nei termini fissati dagli articoli 26 e 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari e l'eventuale riscossione coattiva, la Regione provvede periodicamente a comunicare all'Agenzia delle Dogane i pagamenti ricevuti.

## **Art. 9**

### **Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi**

- 1 Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo nel territorio della Regione dei tabacchi lavorati, provvede direttamente al versamento dei nove decimi dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

## **Art. 10**

### **Disposizioni in materia di altre accise**

- 1 Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi dell'art 8, primo comma, lettera d) dello Statuto, sono quantificate dall'Agenzia delle Dogane, applicando agli introiti accertati l'aliquota statutariamente prevista.

- 2 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorché si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni in materia di tasse e imposte sugli affari**

- 1 Gli agenti della riscossione, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio liquidano tutte le somme riscosse per imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposte sulle successioni e donazioni, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, tassa ipotecaria e provvedono al riversamento alla Regione entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni generali e in materia di altre entrate**

- 1 Le compartecipazioni regionali includono tutti i proventi dei giochi e delle scommesse, le somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali, le indennità, le maggiorazioni e gli interessi di mora per mancato o ritardato pagamento e non comprendono le sanzioni amministrative comminate a seguito di inadempimenti tributari.
- 2 La restituzione dei tributi indebitamente percetti, o comunque non dovuti, fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.
- 3 Le altre compartecipazioni regionali, non disciplinate dai precedenti articoli, sono quantificate d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Assessorato regionale competente in materia di entrate, sulla base dei dati forniti dalle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria Statale.
- 4 L'importo da erogare ogni anno alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche mediante acconti, corrisponde all'importo risultante dalla elaborazione degli ultimi dati disponibili. Al relativo conguaglio si procede allorché si rendono disponibili i dati definitivi dell'annualità di riferimento

#### **Art. 13**

##### **Adempimenti in materia di trasmissione dei dati**

- 1 Al fine di consentire il continuo aggiornamento delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria statale e gli altri soggetti coinvolti nella liquidazione o nella gestione delle entrate erariali, trasmettono periodicamente all'Amministrazione regionale, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni e gli elementi riferibili al gettito erariale assoggettato alla compartecipazione regionale.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni in materia di riserve erariali**

- 1 Il gettito derivante da nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge dello Stato, qualora non risulti specificamente finalizzato e temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale, è compartecipato dalla Regione.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

- 1 Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.
- 2 Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano dal 1° gennaio 2010.